

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **907/1988** (ECLI:IT:COST:1988:907)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **22/06/1988**; Decisione del **07/07/1988**

Deposito del **26/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12940**

Atti decisi:

N. 907

ORDINANZA 7-26 LUGLIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 settembre 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Fortunati Ernesta e I.N.P.S., iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di costituzione di Fortunati Ernesta nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Roma, nel procedimento vertente tra Fortunati Ernesta contro l'INPS, diretto ad ottenere il pagamento della pensione di reversibilità, con ordinanza del 25 settembre 1986 (R.O. n. 360/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., in quanto per l'attore residente all'estero non è previsto alcun giudice nazionale per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, onde egli rimarrebbe privo della tutela giurisdizionale dei suoi diritti ed interessi e non sarebbero comunque prefissati i criteri per la competenza in relazione alle controversie instaurate dinanzi al giudice italiano;

che si è costituita la parte privata, la quale ha rilevato che, mancando il foro speciale, trova applicazione il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

che analoghe considerazioni ha svolto l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per la Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che questa Corte (ord. n. 337 del 1988) ha già dichiarato la questione manifestamente infondata in quanto, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e previdenza, il giudice territorialmente competente può essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.